

“Associazione Provinciale dei club alcolologici territoriali”

“A.P.C.A.T” (Metodo Hudolin)

con sede in Foggia alla Via Carlo Ciampitti 103

FOGGIA

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO ESECUTIVO A.P.C.A.T. Foggia del 28/12/2022

L'anno 2022, giorno 18 del mese di Dicembre presso l'abitazione di Daniele Domenico sita in Foggia alla Via Carlo Ciampitti 103 alle ore 15.00 si è validamente riunita l'Assemblea Generale straordinaria dell'“Associazione Provinciale dei club Alcolologici Territoriali” – Foggia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Approvazione del Nuovo Statuto dell'Associazione necessario per gli adeguamenti normativi per le Associazioni del Terzo settore.**

Sono Presenti:

Daniele Domenico, presidente A.P.C.A.T. Foggia

Dicembrino Michela, vicepresidente A.P.C.A.T. Foggia

Monachese Annalisa, segretaria A.P.C.A.T. Foggia

Aquilino Giovanni, socio A.P.C.A.T. Foggia

Minichillo Concetta, socio A.P.C.A.T. Foggia

Assume la presidenza dell'assemblea di comune ed unanime accordo dei presenti il Sig. Daniele Domenico e viene nominata segretaria la sig.ra Monachese Annalisa.

Riguardo all'unico argomento all'ordine del giorno l'Assemblea generale, **approva e decide di adottare all'unanimità**, il nuovo statuto allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante.

Foggia 28 Dicembre 2022



Il Presidente

Daniele Domenico

Il Segretario

Monachese Annalisa

Registrato a San Severo il 14 FEB 2023

al n. 153 serie 3

imposta € 200,00 chiusura

tributi speciali € _____



Addebito allo sportello F/O (*)
Nicola BELLEBUONO
(*) Firma in delega del Direttore Provinciale
Michele G. MAROTTA



A.P.C.A.T. ODV
ASSOCIAZIONE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI -
FOGGIA
(METODO HUDOLIN) – ODV

STATUTO

Art. 1

Denominazione e sede

1. È costituita, quale Ente del Terzo settore, in conformità al dettato dell'art.32 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE dei CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI - FOGGIA (Metodo Hudolin)" ODV, di seguito nominata anche APCAT FOGGIA, che assume la qualifica di organizzazione di volontariato (ODV), apartitica, aconfessionale, interetnica e transculturale.
2. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'Associazione utilizza per brevità la denominazione "APCAT Foggia-ODV".
3. L'ACAT Foggia ODV ha sede legale in Foggia alla Via Giuseppe Di Vittorio 188.
4. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Esecutivo, altrimenti sarà necessaria la procedura normale di modifica dello Statuto.
5. L'Associazione ha sede operativa nel territorio di residenza del Presidente pro tempore.
6. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS (Ente Terzo Settore) con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.
7. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.2

Statuto e Regolamento

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, adottato ai sensi del Codice del Terzo settore.
2. L'Assemblea delibera il Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi e metodologici delle attività e finalità dell'Associazione.



3. I Soci sono vincolati all'osservanza dello Statuto e del relativo Regolamento.

Art. 3

Identità e organizzazione dell'APCAT Foggia Organizzazione di Volontariato

1. L'APCAT Foggia, organizzazione di volontariato è costituita su base territoriale dai Club Alcolologici Territoriali (metodo Hudolin) presenti sul territorio di riferimento della Provincia di Foggia, come specificato sul Regolamento.
2. Il CAT (Club Alcolologico Territoriale -metodo Hudolin) è una comunità multifamiliare appartenente alla comunità locale, dove ogni persona e ogni famiglia può compiere un percorso di cambiamento delle relazioni per una migliore qualità della vita e affrontare le molteplici difficoltà e sofferenze legate a problemi alcolcorrelati e complessi, come ad altri comportamenti non salutari e non ecologici (consumo di sostanze illegali, problemi psichiatrici, esistenziali, gioco d'azzardo, legame convulsivo con i social,...ecc.) seguendo come metodo l'Approccio Ecologico Sociale (AES) del Prof. Vladimir Hudolin, ampiamente sperimentato nei problemi alcolcorrelati e complessi e nella multidimensionalità della vita. Il Club, composto da famiglie e servitore-insegnante, è parte della Comunità locale in cui opera e promuove la cultura della protezione e promozione della salute e del bene comune, coerentemente con l'AES che ne è il fondamento scientifico.
3. L'APCAT Foggia, ODV è socia dell'ARCAT PUGLIA-ODV ed è vincolata all'osservanza del suo Statuto e del relativo Regolamento.
4. L'APCAT Foggia, -ODV aderisce tramite l'ARCAT PUGLIA ODV alla rete associativa dell'AICAT- ODV.

Art. 4

Finalità

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera per il bene comune, non ha fini di lucro, ed ispira la propria organizzazione ed il proprio funzionamento ai principi di democraticità della struttura, elettività, eguaglianza e pari opportunità, nonché gratuità delle cariche associative e delle attività svolte.
2. Le finalità dell'Associazione si esplicano su tutto il territorio di riferimento.



Art. 5

Attività di interesse generale

L'ACAT Foggia - ODV opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per il bene comune, svolgendo in via principale in favore della comunità le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, in particolare quelle previste alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

Art. 6

Attività specifiche

1. Le attività dell'APCAT Foggia-ODV si ispirano all'Approccio Ecologico Sociale, creato e applicato dal Prof. Vladimir Hudolin (1922-1996), psichiatra di origine croata e fondatore del movimento dei Club Alcolologici Territoriali .

L'Approccio Ecologico Sociale (AES) è la modalità con la quale si affronta lo studio dei problemi alcolcorrelati e complessi (consumo di sostanze illegali, problemi psichiatrici, esistenziali, gioco d'azzardo, legame convulsivo con i social...,ecc.). L'Approccio è ecologico sociale, in quanto riconosce che esistono stretti legami tra le singole persone e le diverse componenti che costituiscono una comunità familiare e locale e riconosce l'interdipendenza delle relazioni tra gli esseri umani nel loro essere nel mondo, mettendo al centro il valore della persona e il suo senso di responsabilità.

2. L'Associazione, in particolare, svolge le seguenti attività specifiche:
 - a) sviluppare e sostenere i Club Alcolologici Territoriali della propria zona di riferimento, garantendone l'armonizzazione dei programmi in accordo con tutte le ACAT/APCAT Socie dell'ARCAT PUGLIA-ODV e preservandone il principio dell'unità metodologica dell'Approccio Ecologico Sociale (AES);



- b) migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie che presentano difficoltà e sofferenze legate a problemi alcolcorrelati e complessi, come ad altri comportamenti non salutari e non ecologici (consumo di sostanze illegali, problemi psichiatrici, gioco d'azzardo, disagi esistenziali, legame convulsivo con i social....etc.), secondo l'AES;
 - c) operare per il cambiamento della cultura sociale e sanitaria esistente, secondo l'AES del Prof. Vladimir Hudolin;
 - d) promuovere azioni per la protezione e promozione della salute delle persone, delle famiglie, della comunità, prevalentemente realizzando le Scuole Alcolologiche Territoriali di I, II, III modulo, i Corsi di Sensibilizzazione, gli incontri mensili di autosupervisione dei servitori insegnanti secondo i principi dell'Educazione Ecologica Continua, e anche attraverso altre forme di comunicazione (media, social ecc.) e azioni collettive di orientamento dell'opinione pubblica;
 - e) collaborare con istituzioni ed enti sia pubblici che privati con specifici programmi;
 - f) promuovere l'organizzazione di interclub/congressi dei Club;
 - g) elaborare proposte di progetti di ricerca;
 - h) curare la raccolta dati, nonché la loro elaborazione, interpretazione e diffusione;
 - i) organizzare e sostenere iniziative per lo sviluppo di programmi di educazione, formazione, ricerca nel campo della multidimensionalità della sofferenza umana;
 - j) cooperare con persone, gruppi, istituzioni, associazioni, ecc. che fanno proprio l'obiettivo della prevenzione e della promozione e protezione della salute, senza pregiudiziali legate a motivi religiosi e di nazionalità.
3. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è effettuata dal Consiglio Esecutivo.
4. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità all'art. 7 del Codice del Terzo settore.



Art. 7

Soci

1. Possono essere Soci dell'APCAT Foggia-ODV con diritto di voto tutte le persone, sia componenti delle famiglie, sia servitori insegnanti, che frequentano con regolarità i Club Alcologici Territoriali della zona di riferimento e che condividono le finalità e le attività dell'Associazione, come da Statuto e Regolamento.
2. I componenti dei Club Alcologici Territoriali che scelgono liberamente e volontariamente di essere Soci dell'APCAT Foggia - ODV sono iscritti sul Libro Soci, previa dichiarazione liberatoria presentata alla Segreteria dell'Apcat tramite il club di appartenenza.
3. L'attività svolta dai Soci nell'Associazione deve essere personale, spontanea e gratuita senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 8

Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci dell'APCAT Foggia - ODV hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di esaminare i libri sociali e di svolgere le attività concordate.
2. I Soci hanno il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione con una comunicazione inviata alla Segreteria dell'Apcat.
3. I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento secondo il metodo Hudolin.
4. I Soci contribuiscono volontariamente al sostegno economico dell'APCAT Foggia-ODV con le quote associative, come stabilito dall'Assemblea Generale.
5. La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 9

Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di Socio si perde per recesso o esclusione.
2. I soci possono recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta alla Segreteria dell'Apcat.



1/1/2011
Incontro e lavoro di gruppo

3. I Soci che contravvengono ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento, possono essere esclusi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Esecutivo. Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.
4. La non partecipazione prolungata e ingiustificata alla vita del Club e dell'Associazione determina di fatto l'autoesclusione, che è trascritta sul Libro dei Soci e che non impedisce una eventuale successiva nuova adesione, come stabilito dal Regolamento.

Art. 10

Soci Volontari

1. Sono volontari i Soci dell'APCAT Foggia - ODV che liberamente e volontariamente scelgono di svolgere attività in favore del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La volontarietà dei Soci è una scelta di vita personale, orientata al cambiamento proprio, della propria famiglia e della cultura sociale e sanitaria esistente, che presuppone la regolare frequenza al club e l'aggiornamento continuo, secondo l'Approccio Ecologico Sociale metodo Hudolin
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese sostenute e documentate, alle condizioni preventivamente stabilite. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Non si considera volontario il socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
6. I soci volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento del loro servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
7. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.
8. Si applicano gli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

Art.11

Personale retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al



proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei soci volontari.

Art. 12 **Gli organi sociali**

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea Generale
 - b) Il Consiglio Esecutivo
 - c) Organo di controllo (laddove è previsto)
 - d) Revisore dei conti (laddove è previsto)
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa.

Art. 13 **L'Assemblea Generale**

1. L'Assemblea Generale è composta dai Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. All'Assemblea Generale partecipano di diritto il Presidente, il Vicepresidente, i membri del Consiglio Esecutivo.
4. L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria almeno 1 volta all'anno, per la discussione e l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo. L'Assemblea Generale può essere convocata a richiesta da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Esecutivo lo ritiene necessario.
5. L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando interviene almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto; in seconda convocazione, (almeno) un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea Generale delibera a maggioranza relativa dei voti dei presenti.
E' possibile la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.
6. L'Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Consiglio Esecutivo o del Presidente, o su richiesta scritta firmata da



4. Informazioni generali

Il presente documento è riservato ai soli fini di...

Il presente documento è riservato ai soli fini di...

Il presente documento è riservato ai soli fini di...

Il presente documento è riservato ai soli fini di...

Il presente documento è riservato ai soli fini di...

Il presente documento è riservato ai soli fini di...

Il presente documento è riservato ai soli fini di...

Il presente documento è riservato ai soli fini di...

Il presente documento è riservato ai soli fini di...

Il presente documento è riservato ai soli fini di...

almeno la metà dei soci più uno per l'esame delle modifiche allo Statuto Sociale e per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

7. L'Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita con la presenza di tre quarti dei Soci. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, approva il Regolamento, delibera lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
8. Il Presidente convoca l'Assemblea Generale mediante avviso scritto, con E-Mail o fax, fatti pervenire ai singoli Club almeno quindici giorni prima della data fissata, contenenti l'ordine del giorno con l'indicazione della data, dell'ora della convocazione, del luogo di svolgimento o della piattaforma digitale, nonché l'eventuale data di seconda convocazione.
9. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Esecutivo non hanno diritto di voto.
11. Delle riunioni dell'Assemblea Generale è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
12. L'Assemblea Generale è regolata dalle norme stabilite dal presente Statuto.
13. L'Assemblea Generale:
 - a) Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - d) nomina e revoca, quando previsto, il Revisore dei conti;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sull'esclusione dei soci;
 - g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - h) approva il regolamento dei lavori assembleari;
 - i) approva il Regolamento relativo agli aspetti organizzativi e metodologici dell'Associazione ed eventuali modifiche;
 - j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;



- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14

Consiglio Esecutivo

1. Il Consiglio Esecutivo, organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Esecutivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, eletti tra i Soci dall'Assemblea.
3. Il Consiglio Esecutivo ha durata quadriennale e i suoi componenti non possono essere eletti più di due volte consecutive.
4. IL Consiglio Esecutivo elegge al suo interno il Presidente.
5. Il Consiglio Esecutivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.
6. Un Consigliere, in caso di assenza, può delegare a rappresentarlo un altro componente del Consiglio con delega scritta per avere diritto di voto.
7. Il Consiglio Esecutivo è convocato dal Presidente, ogni volta vi sia necessità, in seduta ordinaria, oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
8. Il Consiglio Esecutivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
9. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a) amministra l'organizzazione;
 - b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - d) predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
10. I consiglieri entro 30 gg. dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel RUNTS, allorquando istituito, indicando a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se



disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore.

11. Fanno parte del Consiglio Esecutivo, senza diritto di voto, i componenti del Gruppo della Formazione, in qualità di organo propositivo e consultivo.

Art. 15 **Cariche Sociali**

-Presidente

Egli è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Egli è eletto dal Consiglio Esecutivo tra i suoi componenti con la maggioranza degli aventi diritto e dura in carica quattro anni. Non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.

Propone alla ratifica del Consiglio Esecutivo la nomina del Vice Presidente. Convoca l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria ed il Consiglio Esecutivo e dà esecuzione alle loro deliberazioni.

-Vice Presidente

E' proposto dal Presidente, fra i componenti del Consiglio Esecutivo, e la sua nomina è ratificata dal Consiglio E.; dura in carica per tutto il periodo del mandato del Presidente.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne assume le responsabilità e le funzioni.

In caso di impedimento duraturo o in presenza di dimissione del Presidente, il Vice Presidente convoca al più presto, e comunque non oltre i 60 giorni, il Consiglio Esecutivo per l'elezione del nuovo Presidente.

-Tesoriere

E' nominato tra i componenti del Consiglio Esecutivo.

Predisporre lo schema del rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Esecutivo, provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Esecutivo.

-Segretario

E' nominato tra i componenti del Consiglio Esecutivo;

21.12
2011



Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società in data 21.12.2011, con deliberazione n. 12, alla presenza di tutti i componenti il Consiglio, e viene pubblicato in conformità dell'art. 2359 del Codice Civile.

Art. 2359 del Codice Civile
Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società in data 21.12.2011, con deliberazione n. 12, alla presenza di tutti i componenti il Consiglio, e viene pubblicato in conformità dell'art. 2359 del Codice Civile.

Art. 2359 del Codice Civile
Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società in data 21.12.2011, con deliberazione n. 12, alla presenza di tutti i componenti il Consiglio, e viene pubblicato in conformità dell'art. 2359 del Codice Civile.

Art. 2359 del Codice Civile
Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società in data 21.12.2011, con deliberazione n. 12, alla presenza di tutti i componenti il Consiglio, e viene pubblicato in conformità dell'art. 2359 del Codice Civile.

Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei soci e del Registro dei volontari, provvede al disbrigo della corrispondenza; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Esecutivo.

Art. 16

Organo di controllo

1. Qualora i ricavi dell'associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea elegge un Organo di Controllo anche monocratico.
2. Nel caso non sia monocratico, l'Organo di Controllo è costituito da tre membri effettivi e due supplenti; ha un presidente che viene eletto dall'Organo stesso.
3. L'Organo è eletto dall'assemblea ed almeno uno dei suoi componenti è un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, C.C. I suoi membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
4. La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. I componenti supplenti subentrano, in ordine di anzianità, agli effettivi venuti a mancare per qualsiasi motivo.
5. L'Organo di controllo si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del suo Presidente.
6. L'Organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - b) al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, esercita la revisione legale dei conti; in tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
 - c) esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, qualora adottato, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 148.
 - d) i componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,

e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17

Revisore legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei Soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 18

Risorse economiche

- 
1. Le risorse economiche dell'APCAT Foggia - ODV, sono costituite da:
 - a) quote associative
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - g) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017 e simili, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 5 punto 3 del presente statuto, che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
 - h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali
 2. Il Consiglio Esecutivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Art. 19

Patrimonio sociale

1. Il Patrimonio sociale è costituito da:
 - a) beni immobili e mobili

SECRET
CONFIDENTIAL



- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati
 - c) donazioni, lasciti o successioni
 - d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali
2. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità associative. Le quote sociali sono intrasferibili e non rimborsabili. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20

Esercizio sociale e bilancio

- 
1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
4. Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 21

Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti Libri Sociali:

- a) Libro dei Soci;
- b) Registro dei volontari;
- c) Libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Esecutivo e di eventuali altri organi sociali.



1980

1980

Il presente documento è stato redatto in data 1980 e ha per oggetto l'analisi della situazione economica e sociale del paese. Il documento è diviso in tre parti: la prima parte descrive la situazione economica, la seconda parte descrive la situazione sociale e la terza parte descrive la situazione politica. Il documento è stato redatto in base ai dati raccolti durante l'anno 1980 e ha lo scopo di fornire una panoramica generale della situazione del paese.

1980

1980

1980

1980

Il presente documento è stato redatto in data 1980 e ha per oggetto l'analisi della situazione economica e sociale del paese. Il documento è diviso in tre parti: la prima parte descrive la situazione economica, la seconda parte descrive la situazione sociale e la terza parte descrive la situazione politica. Il documento è stato redatto in base ai dati raccolti durante l'anno 1980 e ha lo scopo di fornire una panoramica generale della situazione del paese.

Art. 22

Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Esecutivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il registro dei volontari, il libro delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Esecutivo e qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 23

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 13 comma 7 dello Statuto.
2. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci, ma, su proposta del Consiglio Esecutivo approvata dall'Assemblea sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

